



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 24.09.2020

Info/134(R)/3° “pillola”: revisione 152/2006: RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI

3° “PILLOLA” SULLE MODIFICHE AL DLGS 152/06 PRODOTTE DAL DLGS 166/2020 (continua):

- **LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI. I CASI DI ESCLUSIONE. DAL 26 SETTEMBRE SCATTA L'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO DA PARTE DEGLI IMPIANTI INTERMEDI (D13, D14, D15)**
- **LA RESPONSABILITA' ESTESA AL PRODUTTORE DEL PRODOTTO (I SOGGETTI COINVOLTI SI DOVRANNO CONFORMARE ENTRO IL 5 GENNAIO 2023)**

Facciamo seguito alla ns. precedenti informative sulle molteplici e complesse modifiche al Dlgs 152/06 prodotte dal Dlgs 166/2020 con la 3° “pillola che prende in esame il tema della responsabilità nella gestione rifiuti

- **LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI. I CASI DI ESCLUSIONE. DAL 26 SETTEMBRE SCATTA L'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO DA PARTE DEGLI IMPIANTI INTERMEDI (D13, D14, D15)**

Molto importante è la riscrittura **dell'intero art. 188 del Dlgs 152/2006**, in particolare, non nella specificazione dei casi in cui tale responsabilità viene esclusa che restano analoghi a quelli elencati nella versione previgente, ma specialmente **per l'introduzione del punto 5** (v. pag. 41 della Dlgs 166/2020 in Gazzetta), che contiene la disciplina dell'**attestazione dell'avvenuto smaltimento**, documento già previsto nella precedente normativa, ma che ora non è più legato all'emanazione di un decreto ministeriale, in tal senso **potrà essere richiesto dal produttore/detentore conferente e dovrà essere rilasciato dall'impianto intermedio (D13, D14, D15) già sin dalla data di entrata in vigore di questo Dlgs 166/200 (26 settembre 2020).**

Ma entriamo ora nel significato nello specifica modifica dell'art. 188 del Dlgs 152/2020, anche con l'aiuto delle interpretazioni e considerazioni emerse nel webinar di ieri, organizzato da Confindustria Macerata e Conai, la cui partecipazione è stata estesa anche agli associati AMIS).

Innanzitutto in tema di responsabilità **vengono coinvolti in posizione paritetica sia il produttore iniziale che il detentore dei rifiuti**, così come **i costi della gestione dei rifiuti** sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori che via via si succedono a vario titolo nella fasi del ciclo di gestione (v. punti 3 e 4)

Viene pertanto ribadito il principio della condivisione di responsabilità giuridica ed economica fra i diversi soggetti via via coinvolti nelle fasi di gestione.

Viene anche espressamente precisato che c'è la precisazione che il produttore o detentore del rifiuto, con la consegna a soggetti autorizzati alla gestione, **non sono esclusi automaticamente dalla responsabilità** rispetto alle operazioni di effettivo recupero e smaltimento, perché potrebbero configurarsi casi di concorso di persone in fatto illecito.

Tuttavia, al di fuori delle ipotesi di contestabilità i di concorso in fatto illecito, **la responsabilità del produttore o del detentore per recupero e smaltimento è esclusa** nei casi:

- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (qualora sia possibile perché rifiuti classificati come iurbani (v. su questo ns. precedente *Info/132(R)/2° "pillola" revisione 152/2006: Definizione di rifiuti urbani coordinata con la TARI e deposito temporaneo prima della raccolta*, inviata il 22 settembre scorso)
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati ad attività di smaltimento e recupero a condizione del ricevimento della IV copia del FIR entro tre mesi dalla data del conferimento al trasportatore, o, in caso di scadenza di detto termine, di comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.

Queste due casistiche restano invariate rispetto alla disciplina precedente, una novità è invece **l'aggiunta di tale onere ora anche per i rifiuti transfrontalieri**, il cui termine della comunicazione della mancata ricezione dei documenti previsti dal Regolamento 1013/2006/UE (il FIR si ricorda non è previsto) è elevato a sei mesi, inoltre per i transfrontalieri la comunicazione deve essere inviata alla Regione competente.

Di particolare rilievo all'attenzione del produttore del rifiuto e del gestore è l'apposita disposizione (c.d. punto 5) **che esclude la responsabilità dei produttori dei rifiuti, nel caso di conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento (D) quali: raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15)**, a condizione che questi oltre alla IV copia del FIR **abbiano ricevuto anche una "attestazione di avvenuto smaltimento"** resa ai sensi della classica autodichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Nella disposizione normativa che prevede questa "attestazione di avvenuto smaltimento"(v. punto 5 di ag. 41 della gazzetta) non si rinvia a successivo decreto che ne determini la struttura e ne condizioni dell'entrata in vigore. Quindi mentre prima l'efficacia dell'adempimento era condizionata all'emanazione di un decreto **ora è in vigore già sin dal 26 settembre prossimo lo resterà sino a all'entrata in vigore del decreto che disciplinerà le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti , cioè del Registro elettronico nazionale e che disciplinerà anche le responsabilità da attribuire all'intermediario.**

Nella norma non si parla di nessun format di tale documento quindi si ritiene esso debba contenere soltanto quanto letteralmente citato al punto 5, cioè deve essere sottoscritta dal titolare dell'impianto intermedio, con l'inserimento dei dati sia dell'impianto che del titolare, la quantità dei rifiuti trattata e la tipologia dell'operazione effettuata.

Il legislatore non accenna neanche ad un termine di scadenza, ma essendo correlato alla consegna della IV copia del formulario si ritiene a logica che possa essere rilasciato entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Per completezza sui riporta integralmente il testo dell'art. 1, p. 15 Dlgs 166/2020:

15. **L'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:**

«Art. 188 (**Responsabilita' della gestione dei rifiuti**). - 1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita' del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorita' competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

5. **Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che**

questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.».

► LA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE DEL PRODOTTO

Molto diverso invece è il concetto di “**Responsabilità estesa del produttore**” nella modifica che sostituisce integralmente l’art. 178-bis del dlgs 152/2006, che deve essere considerata come “responsabilità del produttore del prodotto”.

Pertanto poiché, in sostanza, a scanso di equivoci, **tale responsabilità non riguarda il gestore del rifiuto quanto invece il produttore di qualsiasi manufatto** (un esempio per tutti: gli imballaggi) ci soffermeremo solo brevemente sulla questione, rinviando invece alla lettura degli articoli 178-bis e 178-ter così come modificati nel punto 3 del comma 1 dell’art. 1 del Dlgs 166/2020 (testo della gazzetta allegato).

In sintesi, attraverso la iscrizione dell’art.178-bis e l’aggiunta dell’art. 178-ter, il legislatore intende attuare il principio secondo il quale **il produttore di un qualsiasi manufatto** deve occuparsi del fine vita dello stesso e questo dovrà avvenire attraverso **l’istituzione di specifici regimi di responsabilità tramite uno o più decreti ministeriali, i quali** dovranno definire una serie di requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, sia essa responsabilità finanziaria che organizzativa, compresa la **definizione dei costi del contributo posti a carico dei produttori** e la copertura nazionale della raccolta).

Viene inoltre stabilito **anche l’obbligo per “i produttori dei prodotti”**(o le organizzazioni che se ne occupano in loro vece) **di iscriversi ad un nuovo Registro nazionale dei produttori** , nel quale comunicare i dati e le informazioni sul prodotto.

Si rinvia a eventuali e successivi approfondimenti dell’argomento anche per il fatto **che i soggetti sottoposti alla “responsabilità estesa del produttore” si dovranno conformare alle nuove disposizioni entro il 5 gennaio 2023.**

Si rimanda alla prossima “pillola” informativa l’illustrazione dei successivi articoli del Dlgs 152/2006 modificati dal Dlgs 166/2020.

Per una più agevole consultazione si riallega il testo pubblicato in Gazzetta del Dlgs 166/2020.